



COMUNE DI NORBELLO

PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Municipio 1- C.A.P. 09070 - ☎ 0785/51051 - 📠 0785/51348 -



culturaistruzione@comune.norbello.or.it

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO, CULTURALE,
ISTRUZIONE, SPETTACOLO E SPORT**

REGOLAMENTO

*Per l'albo comunale delle associazioni e
per la concessione di finanziamenti e benefici di qualsiasi natura, anche
economica, a sostegno dell'associazionismo locale
senza fini di lucro*

Indice

Capo 1 – Finalità e informazione	art. 1/5
Capo 2 - Albo Comunale dell'associazionismo	art. 6/8
Capo 3 - Settori di attività	art. 9/13
Capo 4 - Presentazione delle domande e concessione delle provvidenze	art. 14/23
Capo 5 – Consulte Comunali	art. 24/25

Capo 1 - Finalità e informazione

* **Articolo 1** - Il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia e in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 07 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, determina la procedura e le forme di garanzia più opportune per la concessione di finanziamenti e benefici di qualsiasi natura, compresi quelli economici, a sostegno delle attività direttamente promosse dall'associazionismo locale senza fini di lucro.

L'Amministrazione assicura la massima trasparenza all'azione amministrativa nella predisposizione **dei** programmi annuali di sostegno dell'associazionismo non profit, finalizzati al conseguimento delle utilità e ricadute sociali per le quali ritiene opportuno impegnare apposite risorse.

* **Articolo 2** - Al fine del riconoscimento e della promozione del pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico, il Comune di Norbello, nell'ambito delle proprie competenze, valorizza in particolare la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dall'associazionismo democratico caratterizzato dall'assenza di ogni fine di lucro ed avente finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive e di tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico e delle tradizioni popolari.

* **Articolo 3** - L'osservanza delle procedure e dei criteri stabiliti dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali viene disposta la concessione di finanziamenti e benefici, anche economici, da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle procedure deve risultare dall'atto di adozione dei singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme del presente Regolamento.

* **Articolo 4** - La Giunta Comunale programma le iniziative più opportune per assicurare una generale conoscenza del presente Regolamento, anche facendone pervenire copia aggiornata ad ogni singola associazione iscritta all'Albo Comunale e depositandone una presso la locale Biblioteca Comunale, al fine di favorire una libera e generale informazione e consultazione.

* **Articolo 5** - Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici di ogni natura, anche economici, sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge.

Di tali atti ogni cittadino può prendere visione in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone regolare richiesta nelle forme previste dalla normativa vigente.

Capo 2 - Albo Comunale dell'associazionismo

* **Articolo 6** - In ottemperanza dell'obbligo imposto dall'articolo 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è istituito l'Albo Comunale dei soggetti associativi senza scopo di lucro, caratterizzati dalle finalità di cui al precedente articolo 2, al fine:

- di sostenere l'associazionismo organizzato, scoraggiando manifestazioni episodiche, superficiali e disorganiche;
- di razionalizzare l'intervento specifico a sostegno del terzo settore attraverso una programmazione finalizzata a garantire localmente la continuità dell'esercizio e delle attività delle realtà associative di qualsiasi ispirazione ideale e culturale, senza vincoli di carattere politico o religioso, che concorrono allo sviluppo della vita democratica della comunità;
- di registrare regolarmente, in capo ai soggetti interessati e in conformità al dettato legislativo, ogni genere di contributo, sovvenzione, sussidio o beneficio, assegnato a carico del bilancio.

L'Albo Comunale è parallelo agli albi e registri dell'associazionismo non profit attivati o, comunque, previsti da apposita norma legislativa, a livello nazionale, regionale e provinciale, anche al fine di garantire ai soggetti riconosciuti e iscritti la eventuale continuità operativa e agevolativa nei diversi livelli istituzionali.

L'Albo Comunale recepisce, quindi, e fa proprio ogni genere di riconoscimento già acquisito dai diversi soggetti associativi locali e, in caso diverso, registra ed esplicita l'eventuale riconoscimento di competenza comunale concesso e formalizzato, direttamente e motivatamente, dal Comune di Norbello, sulla base del presente Regolamento.

L'Albo Comunale è, pertanto, suddiviso in **due Aree** specifiche, con riferimento all'articolo 1 del D.Lgs.vo n. 460/97:

- **l'Area 1**, che comprende l'ambito dei soggetti associativi locali in possesso di riconoscimento già operante sulla base di leggi nazionali o regionali (D. Lgs.vo n. 460/97 e successive integrazioni per le Onlus; Legge n. 266/91 e L.R. n. 39/93 e successive integrazioni per le Associazioni di Volontariato; Legge n. 383/2000 e successive integrazioni per le Associazioni di Promozione Sociale; DPR. N. 642/72 e successive integrazioni per le associazioni Pro Loco; Legge n. 289/2002 e successive integrazioni per le Associazioni Sportive Dilettantistiche; Legge n. 381/91 e L.R. n. 16/97 e successive integrazioni per le Cooperative Sociali; D.Lgs.vo n.155/2006 e successive integrazioni per le Imprese sociali);
- **l'Area 2**, che comprende l'ambito dei soggetti associativi locali privi di ogni genere di riconoscimento appositamente normato da leggi nazionali o regionali.

All'interno delle due diverse Aree, i soggetti associativi locali possono chiedere l'iscrizione ad uno o più Settori operativi specifici, assemblati in due diversi Comparti, sulla base delle attività statutariamente previste ed effettivamente esercitate:

Comparto A -**Settore 1**, per le attività sociali, assistenziali e di solidarietà;

-**Settore 2**, per le attività culturali, di spettacolo e di valorizzazione del patrimonio storico e delle tradizioni popolari;

-**Settore 3**, per le attività di protezione civile e dell'ambiente e di difesa dei diritti civili e dei consumatori;

-**Settore 4**, per le attività dirette a favorire l'occupazione locale e lo sviluppo economico;

Comparto B -**Settore 5**, per le attività sportive e di tempo libero, legate allo sport ed al benessere psicofisico.

L'Albo può essere liberamente consultato da chiunque nelle forme previste dalla legge.

* **Articolo 7** - Facendo salva l'iscrizione di tutti i soggetti che, avendone diritto, vi hanno già provveduto sulla base dei precedenti Regolamenti, possono richiedere l'iscrizione all'Albo tutti i soggetti che operano nell'ambito dei settori di cui al precedente articolo 6 e che hanno la propria sede e svolgono attività nell'ambito del territorio comunale.

Per poter essere iscritti all'Albo i soggetti richiedenti debbono presentare regolare domanda in bollo, se tenuti, firmata dal rappresentante legale, compilare il modulo appositamente predisposto ed allegare:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto o regolamento in vigore, adeguati al D.Lgs.vo n. 460/97, e debitamente registrati;

- attestato di riconoscimento o relativa dichiarazione, nel caso di soggetti o associazioni collegate ad enti o organismi a carattere regionale o nazionale;

- elenco dei soggetti che ricoprono cariche sociali, con indicazione del nominativo della persona autorizzata a riscuotere;

- relazione sulle attività precedenti e, in particolare, su quelle svolte nell'ultimo periodo, con illustrazione del funzionamento, dell'organizzazione, della consistenza e delle caratteristiche del corpo sociale;
- indicazione della posizione fiscale e contributiva e dei relativi estremi;
- indicazione della sede sociale e delle sue caratteristiche;
- per il settore delle attività sociali e assistenziali, ogni eventuale riconoscimento e, se di specifico riferimento regionale: le previste autorizzazioni, gli attestati di riconoscimento e/o di iscrizione ad eventuali albi o registri.

Ogni variazione dello statuto/regolamento e dell'indirizzo della sede sociale deve essere comunicata al Comune entro tre mesi.

La perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione comporta l'immediata cancellazione dall'Albo Comunale.

Inoltre, è esplicitamente richiesto che lo statuto/regolamento adottato dai soggetti richiedenti preveda e garantisca:

- la presenza di organi democraticamente eletti e soggetti a rinnovo periodico;
- la possibilità di autoconvocazione degli iscritti per consentire il rinnovo degli organismi dirigenti;
- in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni di qualsiasi natura alla titolarità del Comune di Norbello o di altra associazione od organismo operante localmente con finalità analoghe, corrispondenti o similari.

* **Articolo 8** - Successivamente all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, il Responsabile del Servizio, con apposito provvedimento motivato, dispone l'iscrizione del soggetto richiedente nell'ambito dell'Area e del Settore di riferimento come previsti nell'Albo Comunale.

Capo 3 - Settori di attività incentivati dal Comune

* **Articolo 9** - I settori operativi per i quali l'Amministrazione Comunale può erogare finanziamenti e benefici, anche di natura economica, nei limiti delle risorse disponibili costituite da trasferimenti esterni appositamente finalizzati e da risorse autonomamente orientabili sulla base delle scelte di bilancio, sono quelli indicati dall'articolo 6.

* **Articolo 10** - L'Amministrazione inserisce nel Bilancio di previsione la somma che intende destinare agli interventi di sostegno annuale dell'associazionismo e, eventualmente, alle altre azioni previste e ai progetti richiamati dal presente Regolamento, anche riferiti all'ambito socioassistenziale e proposti da soggetti dotati di adeguato riconoscimento.

Gli eventuali trasferimenti a favore del Comune sono da intendersi conglobati ai fondi inseriti con voce specifica nel bilancio comunale di riferimento.

* **Articolo 11** - Con riferimento agli indirizzi generali dettati dalla legge n. 267/00, che attribuisce all'ente locale funzioni di controllo, liberandolo da compiti e oneri meramente gestionali, l'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di promuovere progressivamente, anche per gli impianti ed i servizi comunali dei diversi settori, formule gestionali di natura mista o privatistica che riducano l'impegno diretto, anche al fine di responsabilizzare l'utenza in senso contributivo e di abbattere o, comunque, razionalizzare gli oneri a carico del Comune.

Rimane, comunque, inteso che ogni eventuale onere eventualmente sopportato dal Comune in nome e per conto di singoli o di associazioni è regolarmente computato come finanziamento o contributo comunale a favore degli interessati.

* **Articolo 12** - Il concorso del Comune per la realizzazione di **iniziative, attività e progetti richiamati** dal presente Regolamento:

- a) è finalizzato al sostegno ed alla valorizzazione delle associazioni non profit;
- b) è condizionato alla partecipazione di tutte le associazioni sovvenzionate alla predisposizione ed all'accettazione vincolante di un calendario e di un programma delle manifestazioni pubbliche non commerciali previste in sede locale, di specifica competenza delle Consulte Comunali di cui ai successivi articoli n. 18, 24 e 25.
- c) può comprendere anche la concessione in uso, temporaneo o permanente di locali, spazi, impianti ed attrezzature di proprietà comunale.

Tale concessione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la regolare manutenzione e conservazione dei beni e deve essere correttamente monetizzata con riferimento alle norme vigenti, anche ai fini della quantificazione complessiva delle provvidenze contributive.

La concessione dei locali è, comunque, sempre subordinata all'ottenimento da parte del soggetto utilizzatore delle previste autorizzazioni di legge, se ed in quanto dovute, **relative anche** all'agibilità, alla sicurezza ed alla prevenzione incendi.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso, **temporaneo o permanente**, degli spazi, dei locali, degli impianti e delle attrezzature e tale condizione è espressamente riportata, sotto pena di nullità dell'atto, in tutte le relative concessioni.

La concessione in uso permanente di spazi, locali, impianti e attrezzature a favore dei soggetti associativi deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la regolare manutenzione e conservazione dei beni, è disciplinata da apposito Regolamento Comunale che tenga conto del precedente articolo 11, subordinata a specifica richiesta, agevolata nei limiti delle effettive disponibilità comunali e gestita con equità, tenendo conto della natura e del valore complessivo e delle ricadute dell'attività del soggetto richiedente.

L'utilizzazione di spazi e strutture di propria competenza per lo svolgimento di iniziative di natura politica, anche in periodo elettorale, è assicurata col necessario equilibrio dall'Amministrazione anche ai sensi dell'art. 19 della legge 10 dicembre 1995, n. 515.

* **Articolo 13** - In relazione alle finalità del presente Regolamento, il Comune favorisce le attività delle realtà associative locali anche attraverso l'assistenza tecnica progettuale eventualmente richiesta.

L'Amministrazione Comunale si riserva anche la possibilità di sostenere e finanziare separatamente, con risorse aggiuntive e diverse da quelle finalizzate al sostegno contributivo annuale dei soggetti associativi locali, progetti specifici di particolare valenza culturale e sociale che prevedano azioni di interesse generale per il paese e la sua comunità.

Per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, il Comune può stipulare apposite convenzioni con uno o più soggetti iscritti nell'Albo Comunale, al fine di sostenere interventi e iniziative utili ad integrare servizi ed azioni riferiti ai diversi settori richiamati dal presente Regolamento.

Gli adempimenti richiesti per la stipula di tali eventuali convenzioni, sono:

- la dimostrazione di una esperienza ed attività pluriennale nel settore di intervento specificamente individuato;
- la presentazione di un progetto specifico;
- l'indicazione delle risorse e dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;
- la precisazione delle modalità per l'eventuale utilizzazione di strutture ed attrezzature comunali;
- la previsione e accettazione di forme di controllo e verifica sulla realizzazione degli interventi e sui risultati finali;
- la regolare documentazione dell'attività;
- l'indicazione di eventuali altri contributi richiesti a soggetti pubblici.

Capo 4 - Presentazione delle domande e concessione delle provvidenze

* **Articolo 14** - Il Comune, entro il termine ordinario di tre mesi dalla approvazione del bilancio e, comunque, non oltre il mese di ottobre di ogni anno, pubblica nell'albo pretorio, nei locali di pubblico servizio e presso la biblioteca civica, apposito bando finalizzato alla regolare informazione sui termini e le modalità di richiesta di concessione di finanziamenti e benefici di qualsiasi natura, anche economica, a sostegno delle attività promosse dall'associazionismo locale senza fini di lucro. Il Responsabile del Servizio, previa corretta e generale informazione e prima di averla regolarmente indicata, può posticipare la scadenza di cui al comma precedente, al fine di correlarla con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di particolari difficoltà operative.

* **Articolo 15** - Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici debbono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità per le quali l'intervento è promosso.

Le domande, presentate annualmente sugli appositi moduli predisposti dall'Ufficio responsabile del procedimento, in esecuzione degli atti adottati dagli organi competenti, e trasmesse esclusivamente per raccomandata postale a pena di nullità, debbono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) Relazione che illustri il programma annuale o il programma dettagliato della singola manifestazione o iniziativa per cui si chiede il contributo, completo della indicazione dei tempi e dei luoghi di svolgimento e del preventivo finanziario dal quale risultino analiticamente le spese che il soggetto richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico;
- b) Relazione che illustri il funzionamento, la consistenza e le caratteristiche del soggetto richiedente e del relativo corpo sociale;
- c) Copia del provvedimento di iscrizione nell'Albo Comunale e in eventuali altri;
- d) Rendiconto, regolare dal punto di vista fiscale e documentato con tutte le relative pezze giustificative, dell'attività o manifestazione eventualmente realizzata nell'anno precedente e per la quale sia stato utilizzato il concorso finanziario del Comune;
- e) Dichiarazione dalla quale risulti l'eventuale richiesta di contributi finanziari ad altri soggetti pubblici ed il relativo importo.

Inoltre, ma solo nel caso in cui siano intervenute modificazioni rispetto alla documentazione già prodotta per richiedere l'iscrizione all'Albo Comunale, debbono essere presentati nuovamente gli allegati previsti dal Regolamento.

* **Articolo 16** - Il Responsabile del Servizio nella predisposizione del programma annuale di finanziamento, in osservanza degli atti adottati dagli organi competenti, tiene esclusivamente conto delle domande:

- a) dei soggetti associativi, già iscritti all'Albo comunale precedentemente alla pubblicazione del Bando, che documentatamente dimostrino di aver regolarmente promosso, nel corso degli ultimi due anni precedenti, attività interne rivolte al proprio corpo sociale, eventualmente anche accompagnate da iniziative esterne aperte a tutta la comunità e di carattere non commerciale;
- b) degli eventuali altri soggetti che rientrano tra quelli espressamente indicati dal presente Regolamento.

Le domande pervenute nei termini previsti, sono istruite dal Responsabile del Servizio competente solo se compatibili con le norme del presente Regolamento, fatta salva la possibilità dello stesso,

ove ne ravvisi la necessità, di richiedere ulteriori informazioni, documenti, approfondimenti e verifiche.

Il Comune si riserva ogni diritto in merito alla valutazione dei programmi proposti, all'accoglimento delle richieste ed alla concessione delle provvidenze, sulla base degli obiettivi generali assunti e programmati dall'Amministrazione in relazione alle finalità richiamate dal Regolamento.

* **Articolo 17** - L'intervento comunale di sostegno, viene concesso tenendo conto dell'effettiva rilevanza sociale dell'attività già svolta e di quella programmata dai soggetti richiedenti, nell'interesse della comunità locale e del suo sviluppo.

Dato atto che, ai sensi del precedente articolo 10, il Comune provvede con altre risorse di bilancio a sostenere le diverse azioni e i progetti richiamati dal presente Regolamento, anche riferiti all'ambito socioassistenziale e eventualmente proposti dai soggetti dotati di adeguato riconoscimento, il fondo ordinario globalmente disponibile per il sostegno annuale dell'associazionismo locale viene ripartito fra i due Comparti costituiti, trasversalmente alle due Aree di classificazione, dai soggetti associativi iscritti ai diversi Settori e comprensivi rispettivamente:

- il Comparto A, dei Settori 1, 2, 3 e 4;
- il Comparto B, del Settore 5.

Considerata la disponibilità per ogni singolo Comparto, si procede a esaminare sia la congruità dell'intervento proposto che la coerenza degli obiettivi indicati da ogni singolo soggetto richiedente. Definita così la griglia generale dell'intervento annuale per quanto riguarda il quadro complessivo delle attività e degli obiettivi, si procede, per Comparto, alla quantificazione dei singoli contributi, sulla base dei criteri seguenti.

1. Comparto A:

- **Settore 1**, per le attività sociali, assistenziali e di solidarietà;
- **Settore 2**, per le attività culturali, di spettacolo e di valorizzazione del patrimonio storico e delle tradizioni popolari;
- **Settore 3**, per le attività di protezione civile e dell'ambiente e di difesa dei diritti civili e dei consumatori;
- **Settore 4**, per le attività dirette a favorire l'occupazione locale e lo sviluppo economico:

a) assegnazione base per tutti i soggetti ammessi, quantificata in parti uguali sulla base di una disponibilità complessiva pari al 30% della somma globalmente prevista.

b) assegnazione ordinaria per le spese di attività previste nel programma proposto, quantificata sulla base di una disponibilità complessiva pari al 35% della somma globalmente prevista e ripartita a scalare progressivamente e proporzionalmente (es. rapporto 1:2:3...) sulla base del totale del rendiconto dell'anno precedente, considerando le seguenti classi:

- b. 1 - spesa effettiva documentata fino a euro 2.000,00;
- b. 2 - spesa effettiva documentata da euro 2.001,00 a euro 4.000,00;
- b. 3 - spesa effettiva documentata da euro 4.001,00 e oltre per variazioni di euro 2.000,00.

c) assegnazione integrativa, quantificata sulla base di una disponibilità complessiva pari al 35% della somma globalmente prevista e ripartita a scalare progressivamente e proporzionalmente (es. rapporto 1:2:3...) sulla base del totale del rendiconto dell'anno precedente, considerando tre classi:

- c. 1 - per quota di autofinanziamento documentatamente rendicontata e superiore di almeno il 10% al 30% obbligatorio rispetto alla quota contributiva comunale;

- c. 2 - per quota di autofinanziamento documentatamente rendicontata e superiore di almeno il 20% al 30% obbligatorio rispetto alla quota contributiva comunale;
- c. 3 - per quota di autofinanziamento documentatamente rendicontata e superiore di almeno il 30% al 30% obbligatorio rispetto alla quota contributiva comunale.

2. Comparto B

- **Settore 5, per le attività sportive e di tempo libero, legate allo sport ed al benessere psicofisico.**

a) assegnazione base per tutti i soggetti ammessi, quantificata in parti uguali sulla base di una disponibilità complessiva pari al 30% della somma globalmente prevista.

b) assegnazione ordinaria per le spese di attività previste nel programma proposto, quantificata sulla base di una disponibilità complessiva pari al 35% della somma globalmente prevista e ripartita a scalare progressivamente e proporzionalmente (es. rapporto 1:2:3...) sulla base del totale del rendiconto dell'anno precedente, considerando tre classi:

- b. 1 - spesa effettiva documentata fino a euro 2.000,00;
- b. 2 - spesa effettiva documentata da euro 2.001,00 a euro 4.000,00;
- b. 3 - spesa effettiva documentata da euro 4.001,00 e oltre per variazioni di euro 2.000,00.

c) assegnazione integrativa, quantificata sulla base di una disponibilità complessiva pari al 35% della somma globalmente prevista e ripartita a scalare progressivamente e proporzionalmente (es. rapporto 1:2:3...) sulla base del totale del rendiconto dell'anno precedente, considerando tre ordini di premialità:

- c. 1 - per la presenza di attività in ambito giovanile;
- c. 2 - per la presenza di attività in ambito femminile;
- c.3 - per la quota di autofinanziamento documentatamente rendicontata e in ogni caso superiore al 30% obbligatorio rispetto alla quota contributiva comunale.

Ciascuna premialità ha lo stesso peso.

* **Articolo 18** - Il Responsabile del Servizio, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, predispone il quadro degli interventi e, contestualmente, il quadro dei soggetti esclusi, con l'indicazione delle relative motivazioni.

Prima dell'adozione di ogni atto successivo, il Responsabile del Servizio, inviata la relativa comunicazione al Sindaco, convoca e presiede la riunione **delle Consulte**, di cui ai successivi articoli n. 24 e 25:

- per la notificazione formale del risultato del procedimento;
- per la definizione e formalizzazione, ai sensi del precedente articolo n.12, del calendario e del programma annuale delle manifestazioni pubbliche non commerciali previste in sede locale.

* **Articolo 19** - Tutti i soggetti che ricevono contributi comunali ai sensi del presente Regolamento, per la realizzazione di manifestazioni, iniziative e progetti comunque configurati, sempre che ne abbiano ricevuto formale notifica nei tempi tecnici necessari, sono tenuti:

- a far risultare nei propri atti contabili, con voce specifica, il finanziamento comunale richiesto e ottenuto;
- a evidenziare, negli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione pubblicitaria di attività e iniziative diverse, che le stesse sono realizzate con il concorso del Comune di Norbello e, eventualmente anche di altro ente patrocinante (Regione, Provincia).

L'inosservanza della presente norma determina la perdita automatica del sostegno comunale.

* **Articolo 20** - Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni, prestazioni di servizi e collaborazioni professionali.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcun genere di responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato sostegno finanziario o semplice supporto, così come non assume responsabilità relative alla gestione interna dei diversi soggetti associativi che ricevono contributi comunali.

Nessun rapporto od obbligazione potrà essere fatto valere da terzi nei confronti del Comune che, in presenza di situazioni irregolari o controverse e di pagamenti non onorati, può procedere, comunque, a sospendere l'erogazione delle quote contributive non ancora corrisposte, anche revocando la relativa concessione e disponendo la sospensione dell'iscrizione all'Albo Comunale.

* **Articolo 21** - Il contributo concesso dal Comune, ai fini della rendicontazione, deve essere integrato, sotto pena di restituzione, da una quota di autofinanziamento non inferiore al 30%.

L'utilizzo del contributo ottenuto è vincolato alle spese di attività e solo una quota non superiore al 40% può essere rendicontata con documentazione relativa a spese generali di funzionamento, di organizzazione o di manutenzione.

La realizzazione del programma proposto deve avvenire, di norma, entro il termine di un anno e l'importo ammesso a finanziamento, integrato dalla quota di autofinanziamento, deve essere obbligatoriamente, interamente e regolarmente rendicontato nelle forme di legge prima di ogni richiesta di ulteriore assegnazione sul successivo bando comunale e, in ogni caso, ma solo in presenza di cause gravi, documentate e verificate, non oltre il secondo anno dall'avvenuta liquidazione contributiva.

E' fatto tassativo divieto di utilizzare, anche solo parzialmente, la documentazione di spesa annessa al rendiconto del contributo comunale per altre rendicontazioni da presentare a soggetti finanziatori diversi.

E' vietato, altresì, di allegare al rendiconto del contributo comunale, anche sotto l'indicazione della voce relativa all'autofinanziamento, qualsiasi genere di documentazione relativa a spese finanziate da altri enti diversi dal Comune.

Qualora il rendiconto della spesa sostenuta risulti inferiore e quella ammessa a contributo, quest'ultimo deve essere revocato e interamente restituito, rimanendo anche inteso che qualora il soggetto interessato non provveda a presentare la regolare rendicontazione del contributo comunale, prima di ogni successiva richiesta contributiva, è escluso automaticamente dal piano di riparto di ogni relativo bando successivo.

* **Articolo 22** - L'erogazione del contributo comunale è disposto per il 70% a titolo di anticipazione e per la parte residua a consuntivo, successivamente alla presentazione del previsto regolare rendiconto.

* **Articolo 23** - Norma integrativa.

In deroga a quanto previsto dai precedenti articoli, la concessione di finanziamenti e contributi e l'attribuzione di benefici di qualsiasi genere, anche economici, può essere disposta direttamente dalla Giunta Comunale anche a favore:

a) di associazioni, enti e soggetti pubblici, per attività previste dal presente Regolamento e promosse a beneficio della popolazione del Comune;

b) di soggetti singoli, comitati o gruppi informalmente costituiti fra più persone che, dopo aver depositato negli Uffici Comunali apposito atto costitutivo finalizzato alla organizzazione e allo svolgimento di attività, manifestazioni o iniziative di specifico interesse locale, dichiarino di

provvedere ai relativi adempimenti amministrativi e fiscali, nel rispetto del presente Regolamento, appoggiandosi ed usufruendo dei servizi, della struttura e della titolarità, in termini di rappresentanza formale, di realtà associative locali regolarmente iscritte all'Albo Comunale;

c) di soggetti anche individuali che, corrispondendo a specifiche iniziative comunali, di rilevante interesse e valenza pubblica, in particolare per il recupero dell'uso del basalto, per l'incentivazione del verde urbano e per la valorizzazione delle attività economiche locali e della memoria storica, ne facciano formale richiesta ai sensi dell'articolo 15, con esclusione del punto c).

Per il finanziamento dell'intervento previsto nel presente articolo, l'Amministrazione provvede con risorse aggiuntive a quelle destinate alla erogazione contributiva annuale a favore dell'associazionismo senza fini di lucro.

E', inoltre, possibile che le associazioni propongano all'Amministrazione Comunale, autonomamente o anche su indicazioni espresse dalle Consulte di cui al successivo Capo 5, progetti di intervento o singole iniziative anche cofinanziate da altri enti pubblici e/o soggetti privati.

L'Amministrazione può far proprie le relative proposte e presentarle direttamente agli enti preposti con specifica richiesta di finanziamento; potrà anche, eventualmente, contribuire in quota parte alla effettiva realizzazione.

Capo 5 - Consulta delle Associazioni e Commissione Comunale allo Sport

* **Articolo 24** - Con riferimento al precedente articolo 6, è costituita la Consulta Comunale delle Associazioni, trasversale alle due Aree e comprendente i Settori 1, 2, 3 e 4 del Comparto A, relativo alle attività sociali, assistenziali e di solidarietà; alle attività culturali, di spettacolo e di valorizzazione del patrimonio storico e delle tradizioni popolari; alle attività di protezione civile e dell'ambiente e di difesa dei diritti civili e dei consumatori; alle attività dirette a favorire l'occupazione locale e lo sviluppo economico.

La Consulta è composta:

- dal Responsabile del Servizio che la presiede;
- dal Sindaco o da un suo delegato e da uno o più Assessori competenti per materia;
- da un rappresentante della maggioranza e da uno della minoranza consiliare
- dall'assistente sociale comunale;
- da un rappresentante per ognuno dei soggetti iscritti all'Albo Comunale nel Comparto A.
- da un rappresentante designato dalle istituzioni scolastiche presenti nel Comune;

Alle riunioni della Consulta partecipa, in qualità di Segretario verbalizzante, il Responsabile del procedimento incaricato;

Alla Consulta è attribuita funzione consultiva.

La stessa procede, alla valutazione conclusiva degli interventi dell'anno precedente e alla predisposizione del nuovo programma operativo annuale, anche se di massima, con l'obiettivo di impedire ogni genere di sovrapposizione dispersiva e conflittuale e di favorire, invece, ogni eventuale sinergia, integrazione e collaborazione tra le associazioni.

La Consulta deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'espletamento delle relative funzioni, comprensive, in particolare, di quanto specificato dai precedenti articoli n. 12 e n. 18.

* **Articolo 25** – Con riferimento al precedente articolo 6, è costituita la Consulta Comunale delle Associazioni Sportive e per il tempo libero, trasversale alle due Aree e comprendente il Settore 5 del Comparto B.

La Consulta è composta:

- **1)** dal Responsabile del Servizio che la presiede;
- **2)** dai Componenti la Commissione Comunale allo Sport:
 - 2a) dall'Assessore delegato allo Sport;
 - 2b) da un rappresentante designato dalle istituzioni scolastiche locali;
 - 2c) da due componenti nominati dalle Associazioni sportive locali;
 - 2d) da un rappresentante della Federazione Nazionale Medici Sportivi designato dalla stessa; in caso di mancata designazione si procederà alla nomina di un Medico di Base fra quelli operanti nel territorio comunale come operatore anche di Medicina Sportiva;
- **3)** dal Sindaco o da un suo delegato o più Assessori competenti per materia;
- **4)** da un rappresentante della maggioranza e da uno della minoranza consiliare;
- **5)** da un rappresentante per ognuno dei restanti soggetti iscritti all'Albo Comunale nel Comparto B;

Alle riunioni della Consulta partecipa, in qualità di Segretario verbalizzante, il Responsabile del procedimento incaricato.

Alla Consulta è attribuita funzione consultiva.

La stessa procede, alla valutazione conclusiva degli interventi dell'anno precedente e alla predisposizione del nuovo programma operativo annuale, anche se di massima, con l'obiettivo di impedire ogni genere di sovrapposizione dispersiva e conflittuale e di favorire, invece, ogni eventuale sinergia, integrazione e collaborazione tra le associazioni.

La Consulta deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'espletamento delle relative funzioni, comprensive, in particolare, di quanto specificato dai precedenti articoli n. 12 e n. 18.
